

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019
Oggetto	Art.208 Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Via Regina Pacis, Località Parchetto, in Comune di Sassuolo (MO) - Proponente: Sinerti Srl - Autorizzazione unica (Modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-421 del 28/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.208 Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Via Regina Pacis, Località Parchetto, in Comune di Sassuolo (MO) – Proponente: Sinerti Srl – AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Sinerti Srl, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con determinazione DET-AMB-2017-91 del 10/01/2017 (con scadenza fissata al 08/01/2027), modificata dalle determinazioni DET-AMB-2018-5080 del 22/09/2017 e DET-AMB-2018-2036 del 26/04/2018, in virtù della quale svolge l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, che prevede, in particolare:

- il trattamento R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e dalla fabbricazione di prodotti ceramici (scarti di piastrelle cotte), per mezzo di un sistema di mulini e vagli per l’ottenimento di Materie Prime Secondarie per l’edilizia e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate e per l’ottenimento di materiali marcati CE;
- l’operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e terre e rocce da scavo (codice EER 170504);
- lo stoccaggio di rifiuti, Materie Prime Secondarie e prodotti in cumuli su area in stabilizzato compatto;
- l’utilizzo di una pesa a ponte, un container ad uso ufficio nonché alcuni prefabbricati ad uso deposito o locali tecnici a servizio dell’attività;
- l’utilizzo di sistemi di umidificazione atti ad impedire la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi sulla porzione di viabilità non asfaltata;
- la gestione di un bacino per la raccolta ed il successivo riutilizzo delle acque meteoriche che interessano le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS;
- la raccolta in vasche di accumulo dotate di allarme di livello delle acque reflue originate dai servizi igienici, per le quali è prevista l’asportazione ed il conferimento come rifiuti ad impianti autorizzati;
- l’utilizzo di un vaglio mobile da utilizzare all’occorrenza per operazioni di ulteriore selezione sulle MPS/prodotti ottenuti dall’impianto di macinazione e vagliatura principale;

con le note assunte agli atti con prot. ARPAE n. 12423 del 20/06/2018 e n.22570 del 31/10/2018, il proponente ha comunicato l’avvenuto rispetto delle prescrizioni 2.a e 2.b definite con l’autorizzazione

unica, riguardanti l'installazione di un sistema di disoleatura e l'impermeabilizzazione dell'area che ospita la cisterna di gasolio;

considerato che

in data 31/07/2018, la società Sinerti Srl, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2018/15207, per ottenere l'autorizzazione alla modifica dell'impianto ed all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi del proprio impianto localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto;

con l'istanza di modifica, relativamente alla gestione dei rifiuti, la ditta propone di:

- incrementare il quantitativo di rifiuto EER 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)" trattabile annualmente dalle attuali 65.000 a 95.000 tonnellate;
- non effettuare alcun altro intervento, confermando che tutte le macchine e gli impianti già presenti in impianto sono sufficienti a garantire il trattamento delle quantità di rifiuti richieste;
- mantenere invariati i quantitativi istantanei autorizzati;

facendo seguito alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 29/10/2018, il proponente ha presentato nuova documentazione relativa ai titoli di disponibilità delle aree interessate dall'impianto ed ha provveduto ad integrare le spese istruttorie;

la Conferenza ha concluso i propri lavori durante la riunione del giorno 20/12/2018, con la presenza di ARPAE e AUSL; in quella sede sono state espresse le seguenti conclusioni: *"Per permettere la modifica dell'attività, la determinazione deve prevedere, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006, la modifica delle seguenti autorizzazioni/ nulla osta:*

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

Vengono inoltre confermati gli allegati relativi alla regolamentazione delle emissioni e del rumore. [...]

La Conferenza di Servizi non rileva motivi ostativi al rilascio della modifica richiesta: ritiene quindi possibile modificare la prescrizione n.2 dell'allegato rifiuti prevedendo l'aumento richiesto del quantitativo di rifiuti del codice EER 101208 fino a 95.000 t/a, a condizione che tale attività sia svolta nel pieno rispetto di quanto indicato al punto 7.3 del DM.05/02/1998, relativamente a tipologia, provenienza e caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti";

considerato inoltre che

con nota datata 24/01/2019 (prot.ARP AE n.12279), Sinerti ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisizione, oltre che dei rifiuti, anche di sottoprodotti costituiti da "formati (integri o frammenti) ceramici cotti" in conformità con quanto definito dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n.16604/2017 (schema C, Allegato 1): all'interno dello stabilimento, tale attività deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni riportate in modo specifico nel presente atto e nei relativi allegati "aria" e "rumore";

Sinerti ha disponibilità delle aree interessate in virtù di:

- un contratto di locazione con scadenza al 31/12/2021, stipulato con i proprietari CF Srl, con sede in Via Regina Pacis n.253 – Sassuolo, e Immobiliare La Guglia Sas, con sede in Via Radici in Piano n.475 – Sassuolo, registrato all'ufficio territoriale di Sassuolo dell'Agenzia delle Entrate in data 14/01/2019 al numero 56;
- un contratto di locazione con scadenza al 31/08/2024, stipulato con i proprietari CF Srl, con sede in Via Regina Pacis n.253 – Sassuolo, e Immobiliare La Guglia Sas, con sede in Via Radici in Piano n.475 – Sassuolo, registrato all'ufficio territoriale di Sassuolo dell'Agenzia delle Entrate in data 27/09/2018 al numero 2648 – Serie 3T;

come indicato dalla Conferenza di Servizi, le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**:

120.000 t x 12,00 €/t = **1.440.000 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**:

500 t x 140,00 €/t = **70.000,00 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 20.000,00 €

per un importo complessivo pari a **1.510.000,00 €**

in data 08/11/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Sinerti Srl, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO) alla realizzazione delle modifiche proposte ed all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi del proprio impianto localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto, in conformità con le proposte presentate e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei relativi allegati;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

3. di approvare i documenti *"Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera"*, *"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti"*, *"Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose"*, che sostituiscono i precedenti allegati all'autorizzazione unica e divengono quindi parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
4. la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato *"Planimetria lay-out rifiuti – Ottobre 2018"*, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
6. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
- i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti.
7. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **1.510.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

8. di stabilire che, entro 90 giorni, deve essere inviata una relazione che descriva l'attuale situazione delle siepi e/o barriere vegetali realizzate a difesa dei recettori sensibili.
9. di stabilire che dalla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, la presente determinazione acquista efficacia e che la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 da ARPAE con determinazione DET-AMB-2017-91 del 10/01/2017 (con scadenza fissata al 08/01/2027), modificata dalla determinazione DET-AMB-2017-5080 del 22/09/2017 e dalla DET-AMB-2018-2118 del 26/04/2018 è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
10. di precisare che, in continuità con quanto stabilito nel precedente atto di autorizzazione unica, la **validità del presente provvedimento** resta confermata sino al giorno **08/01/2027** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
11. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
 - a) la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - b) restano salvi i diritti di terzi;
 - c) copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
12. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
13. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
 - a) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - b) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - c) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
14. di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
15. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;

- d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
17. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sinerti S.r.l. presso l'area ubicata a Sassuolo, via Regina Pacis, località Parchetto gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto è identificato dal catasto comunale al foglio 4, mappali 131 e 139 ed è situato in un'area di ex cava ribassata rispetto al piano di campagna e completamente circondata da rilevati, ad eccezione del lato est in cui è localizzata un'altra azienda. Tale area è in disponibilità della Ditta a seguito di stipula di contratti di affitto.

L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata prevede, in particolare:

- il trattamento R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e dalla fabbricazione di prodotti ceramici (scarti di piastrelle cotte), per mezzo di un sistema di mulini e vagli per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie per l'edilizia e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate e per l'ottenimento di materiali marcati CE;
- l'operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e terre e rocce da scavo (codice EER 170504);
- lo stoccaggio di rifiuti, Materie Prime Secondarie e prodotti in cumuli su area in stabilizzato compatto;
- l'utilizzo di una pesa a ponte, un container ad uso ufficio nonché alcuni prefabbricati ad uso deposito o locali tecnici a servizio dell'attività;

- la raccolta in vasche di accumulo dotate di allarme di livello delle acque reflue originate dai servizi igienici, per le quali è prevista l'asportazione ed il conferimento come rifiuti ad impianti autorizzati;
- l'utilizzo di un vaglio mobile da utilizzare all'occorrenza per operazioni di ulteriore selezione sulle MPS/prodotti ottenuti dall'impianto di macinazione e vagliatura principale;

Per quanto riguarda la viabilità, la strada che conduce dal tratto di via Regina Pacis all'impianto non è asfaltata, ma è dotata di sistemi di umidificazione atti ad impedire la dispersione di polveri durante il transito degli automezzi.

Le acque meteoriche che interessano le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS sono convogliate in un bacino presente nell'area ed interamente riutilizzate nell'esercizio dell'attività.

L'impianto è inoltre dotato di recinzione metallica sul lato est; nei restanti lati, la recinzione è posizionata sulla sommità delle scarpate, ad un'altezza di circa 8-10 metri.

Le acque reflue originate dai servizi igienici sono raccolte in vasche di accumulo dotate di allarme di livello. All'occorrenza si provvede all'asportazione dei reflui e al conferimento degli stessi come rifiuti ad impianti autorizzati.

La realizzazione dell'impianto è stata autorizzata dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art.27 del D.lgs.22/97, con delibera della Giunta Provinciale n.77 del 05/03/2002 e con determinazione n.779 del 23/08/2002. In particolare, con detti atti è stato approvato il progetto di trasferimento dell'impianto di trattamento inerti in questione e realizzazione di aree di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi in area "ex Cava Parchetto 1" in comune di Sassuolo presentato dalla ditta Eco-Impianti S.r.l. L'autorizzazione è stata poi volturata a Sinerti S.r.l.

La gestione dei rifiuti è stata svolta anche in virtù dell'iscrizione al n. SASO40 del Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con validità sino al 13/04/2018, per le operazioni di messa in riserva (R13) funzionale al successivo recupero (R5) delle tipologie 7.1 e 7.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.

Con la Determinazione n.91 del 10/01/2017, è stata dichiarata decaduta l'iscrizione n. SASO40 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti e sono state rilasciate nell'Autorizzazione Unica anche i titoli ambientali relativi alle emissioni in atmosfera ed al rumore.

La Determinazione n.91/2017 è stata modificata con le successive Determinazioni n.5080 del 22/09/2017 e n.2036 del 26/04/2018.

Con le note assunte agli atti con prot. ARPAE n. 12423 del 20/06/2018 e n.22570 del 31/10/2018, il proponente ha comunicato l'avvenuto rispetto delle prescrizioni 2.a e 2.b definite con l'autorizzazione unica, riguardanti l'installazione di un sistema di disoleatura e l'impermeabilizzazione dell'area che ospita la cisterna di gasolio.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica, relativamente alla gestione dei rifiuti, la ditta propone di:

- incrementare il quantitativo di rifiuto EER 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)" trattabile annualmente dalle attuali 65.000 a 95.000 tonnellate;
- non effettuare alcun altro intervento, confermando che tutte le macchine e gli impianti già presenti in impianto sono sufficienti a garantire il trattamento delle quantità di rifiuti richieste;
- mantenere invariati i quantitativi istantanei autorizzati.

Durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione alle attività di recupero **R5** ed annessa R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	20.000	16.000	25.000
17 01 01	cemento			
17 01 02	mattoni			
17 01 03	mattonelle e ceramiche			
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06			
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	60.000	50.000	95.000
10 12 08 §	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) - scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto			

Totale	80.000	66.000	120.000
--------	--------	--------	---------

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

- I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione alle attività di recupero **R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t
10 12 08 §	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) - scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto	200	160	10.000
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	300	210	5.000

Totale	500	370	15.000
--------	-----	-----	--------

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

4. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R5** identificati con i **codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** devono essere costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali e devono essere privi di amianto (v. punto 7.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):
- 4.1. devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
- 4.2. devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
- 4.3. l'attività di recupero autorizzata consiste in:
- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];
- b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
- 4.4. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di materia prima secondaria per l'edilizia conforme all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186;
- 4.5. l'attività di recupero autorizzata consiste in: macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate; eventuale miscelazione con materia prima inerte.
5. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R5** identificati con i **codici EER 101208** devono essere costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (v. punto 7.3 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):
- 5.1. devono provenire da attività di fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;
- 5.2. devono essere costituiti da prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto;
- 5.3. l'attività di recupero autorizzata consiste in:
- a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
- b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];
- 5.4. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di:
- a) prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
- b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate;
- 5.5. in considerazione del fatto che l'attività di recupero dei rifiuti è svolta all'aperto, deve essere esclusa la presenza di frazione a smalto crudo.

6. I rifiuti identificati con il codice EER **170504** devono essere costituiti da materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica; tali rifiuti devono essere originati da attività di scavo in siti non oggetto di bonifica.
7. Devono essere attentamente verificate le caratteristiche dei rifiuti e la loro conformità con quanto sopra riportato, con particolare riguardo alla totale assenza di amianto: nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
8. E' ammesso lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie (MPS) in cumuli con altezza massima inferiore alla quota del piano campagna.
9. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo e in relazione all'operazione di recupero (R5 o R13) alla quale sono destinati. Analogamente le MPS per l'edilizia devono essere stoccate separatamente dai materiali lapidei ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
10. I rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (codice europeo 170504) con Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale) tabella 1 dell'allegato 5 al D.lgs152/2006 parte quarta e ss.mm. devono essere stoccati separatamente dai rifiuti con CSC superiori a quelle di colonna A e inferiori a quelle di colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) della medesima tabella.
11. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo EER del rifiuto stoccato e l'operazione di recupero al quale è destinato. Devono altresì essere chiaramente identificate le aree di stoccaggio delle MPS/prodotti originati dall'attività.
12. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "*Planimetria lay-out rifiuti – Ottobre 2018*".
13. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, la seguente documentazione:
 - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, le certificazioni analitiche o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
 - copia delle analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e dei test di cessione.
 - copia delle analisi eseguite sui rifiuti ai sensi della tabella 1 dell'allegato 5 al D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm. al fine di verificare la corretta destinazione: terre con Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale), con CSC superiori a quelle di colonna A e inferiori a quelle di colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale).
14. I rifiuti derivanti dall'attività di trattamento devono essere stoccati all'interno di contenitori e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero in possesso di regolare autorizzazione.
15. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
16. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
17. I rifiuti per i quali è autorizzata la sola operazione R13 devono essere conferiti ad impianti in possesso di regolare autorizzazione che effettuino, oltre la messa in riserva, operazioni di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.

18. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.
19. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
20. Nelle operazioni di bagnatura, la Ditta deve privilegiare il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS raccolte nel bacino presente nell'area. In assenza di un quantitativo sufficiente di acqua all'interno dell'invaso può essere utilizzata l'acqua proveniente dall'acquedotto.
21. La ditta deve garantire nel tempo l'integrità della pavimentazione del piazzale e l'impermeabilizzazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento come descritte nella relazione geologica agli atti, nonché la tenuta dei sistemi fognari.
22. La ditta deve garantire la funzionalità del sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento confluyente nella vasca di raccolta.
23. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni delle aree di stoccaggio e lavorazione, ubicazione dell'impianto di trattamento, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta delle acque, ecc. in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
24. Il dispositivo di allarme di livello delle vasche di accumulo delle acque reflue originate dai servizi igienici deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Tali acque devono essere periodicamente conferite come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte Quarta.
25. Il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Comune di Sassuolo, allegando un cronoprogramma degli interventi che deve prevedere anche la rimozione dei macchinari presenti.
Entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti.